

# Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali

Prot. OS n.2 del 14/6/2017

## ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Revoca del divieto di accesso e sosta per inquinamento arenili di Bagnoli (Lido Comunale, Lido Fortuna e Lido Arenile Bagnoli), già disposto con ordinanza P.A. 540 del 6/5/2016

#### IL SINDACO

## Premesso che:

- con nota PG/380116 del 04.05.2016, il Servizio Igiene e decoro della città chiedeva al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 1 Centro di esprimere le valutazioni di merito in ordine ad eventuali misure da adottare a tutela della salute pubblica, in quanto in seguito alla Conferenza dei servizi, indetta dal Commissario Straordinario di Governo per Bagnoli e tenutasi in data 03.05.2016, l'ARPAC a mezzo pec faceva tenere al Comune di Napoli, tra gli altri, i rapporti di prova di campioni di sabbia, prelevati sugli arenili di Bagnoli nel mese di agosto 2014 nell'ambito del P.P. n.528429/14, da cui emergeva il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione per alcuni analiti;
- con nota n.8278 del 05.05.2016, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, trasmessa al Commissario Straordinario di Governo per Bagnoli e, per conoscenza tra gli altri, al Sindaco del Comune di Napoli, rappresentava che alla luce dei valori di concentrazione superiori alle CSC (concentrazione soglia di contaminazione), si rendeva necessaria l'adozione di misure di prevenzione/messa in sicurezza atte ad impedire la diffusione della contaminazione ed eliminare rischi per i fruitori delle aree;
- che con nota prot. 102093/DIP del 05.05.2016 il Direttore del Dipartimento Prevenzione dell'ASL Napoli 1 Centro, in riscontro alla richiamata nota PG/380116/04.05.2016 del Servizio Igiene e decoro della città, sulla scorta dei dati analitici dell'ARPAC relativi ai campioni di sabbia prelevati sugli arenili Lido Comunale, Lido Fortuna e Lido Arenile Bagnoli, che evidenziavano valori di concentrazione di metalli e di idrocarburi policiclici aromatici superiori alla concentrazione soglia di contaminazione per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, esprimeva parere affinché il Sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria locale, sul principio di massima precauzione a scopo cautelativo, al fine di tutelare la salute pubblica, disponesse ordinanza di divieto di accesso e sosta per la cittadinanza tutta nelle parti degli arenili nelle quali è possibile un contatto diretto con la sabbia inquinata, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza di emergenza;
- per l'effetto, con Ordinanza Sindacale P.A. 540 del 6/5/2016, veniva disposto il divieto di accesso e sosta per la cittadinanza tutta nelle parti degli arenili, Lido Comunale, Lido Fortuna e Lido Arenile Bagnoli, nelle quali era possibile un contatto diretto con la sabbia inquinata, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza di emergenza, in applicazione del principio di massima precauzione, a scopo cautelativo, al fine di tutelare la salute pubblica;



Considerato che, in prosieguo, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 1 Centro, con nota prot. 1100/Dip. del 14/6/2017, presa visione della documentazione di Invitalia comprensiva della bozza del Piano di Manutenzione e Gestione dell'Arenile Nord e del "as built" relativo alle opere eseguite, alla luce dei pareri favorevoli espressi sulla restituzione alla fruibilità dell'Arenile Nord, richiesta agli Organi competenti dal Commissario Straordinario di Governo per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio, dopo l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dell'arenile stesso e esaminati in particolare il parere favorevole dell'ARPAC prot. 14175 del 04/04/17 e dell'Istituto Superiore di Sanità prot. 12140 del 28/4/17, ha valutato che gli interventi eseguiti hanno prodotto l'eliminazione dei rischi precedentemente evidenziati ai fini della tutela della pubblica salute, rappresentando che pertanto è del parere che la S.V. in qualità di Massima Autorità Sanitaria Locale possa disporre la revoca della suddetta O.S.... con l'osservanza delle prescrizioni riportate nella bozza del Piano di Manutenzione e Gestione dell'Arenile Nord ed altresì evidenziate dall'Istituto Superiore di Sanità;

Preso atto che il medesimo Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 1 Centro, con la citata nota prot. 1100/Dip. del 14/6/2017, al fine del mantenimento delle condizioni di sicurezza e per una corretta gestione dell'arenile, ha fornito, le sotto indicate prescrizioni:

- Al fine di evitare punzonamento e rottura del telo TNT, è vietato l'utilizzo di ombrelloni per il cui allestimento è necessario effettuare scavi. Sono, invece, consentiti ombrelloni con piantane;
- L'arenile, durante la stagione balneare, dovrà essere pulito e livellato giornalmente mediante mezzi manuali e/o meccanici che non costituiscano un rischio di danneggiamento per il telo TNT sottostante la sabbia;
- E' fatto obbligo di creare aperture e/o passaggi attraverso la difesa spondale per l'accesso a mare:
- E' vietato eseguire scavi che possano compromettere l'integrità del telo TNT, ovvero maggiori di 30 cm. Inoltre si prescrive che non sono consentiti scavi oltre lo strato di ghiaia tonda posta a protezione del telo TNT;
- E' vietato il passaggio di mezzi meccanici in una fascia di circa 4.00 metri a tergo della barriera drenante suddetta, in modo da non generare danni, occlusioni o interferenze di sorta al sistema di captazione delle acque di falda posizionato lungo l'arenile;
- Nel caso vengano riscontrate anche lievi anomalie, ne sia data immediata comunicazione agli Enti di Controllo e siano avviate tempestivamente le procedure di ripristino dello stato dei luoghi.

Visto l'art.50 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

#### **DISPONE**

per le motivazioni di cui in narrativa, alla luce del parere prot. 1100/Dip. del 14/6/2017, formulato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 1 Centro, la revoca dell'Ordinanza Sindacale P.A. 540 del 6/5/2017, con la quale era stato vietato l'accesso e la sosta per la cittadinanza tutta nelle parti degli arenili, Lido Comunale, Lido Fortuna e Lido Arenile Bagnoli;

## **ORDINA**

Che, secondo le precise indicazioni fornite dal suddetto Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 1 Centro, al fine del mantenimento delle condizioni di sicurezza e per una corretta gestione dell'arenile, la fruizione dei luoghi già oggetto di divieto sia sottoposta alle seguenti prescrizioni:

- Al fine di evitare punzonamento e rottura del telo TNT, è vietato l'utilizzo di ombrelloni per il cui allestimento è necessario effettuare scavi. Sono, invece, consentiti ombrelloni con piantane;
  - L'arenile, durante la stagione balneare, dovrà essere pulito e livellato giornalmente mediante mezzi manuali e/o meccanici che non costituiscano un rischio di danneggiamento per il telo TNT sottostante la sabbia;



- E' fatto obbligo di creare aperture e/o passaggi attraverso la difesa spondale per l'accesso a mare;
- E' vietato eseguire scavi che possano compromettere l'integrità del telo TNT, ovvero maggiori di 30 cm. Inoltre si prescrive che non sono consentiti scavi oltre lo strato di ghiaia tonda posta a protezione del telo TNT;
- E' vietato il passaggio di mezzi meccanici in una fascia di circa 4.00 metri a tergo della barriera drenante suddetta, in modo da non generare danni, occlusioni o interferenze di sorta al sistema di captazione delle acque di falda posizionato lungo l'arenile;
- Nel caso vengano riscontrate anche lievi anomalie, ne sia data immediata comunicazione agli Enti di Controllo e siano avviate tempestivamente le procedure di ripristino dello stato dei luoghi.

#### **DISPONE**

la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web del Comune di Napoli con l'indicazione di elementi di immediata e facile conoscenza, da parte della cittadinanza, circa la riammissione alla fruibilità degli arenili in precedenza interessati al divieto di accesso e sosta e delle prescrizioni adottate;

la rimozione della segnaletica e della cartellonistica che informava del divieto;

l'apposizione di segnaletica e idonea cartellonistica, ben visibile, che informi delle prescrizioni adottate;

la notifica della presente Ordinanza all'Autorità Portuale di Napoli e, per suo tramite, ai titolari legali rappresentanti degli stabilimenti balneari interessati;

la trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge:

- al Ministero della Salute Direzione Generale Servizio di Igiene Pubblica
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque
- al Commissario Straordinario di Governo per Bagnoli presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- alla Regione Campania Settore prevenzione Assistenza Sanitaria
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA 1 Centro
- al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC
- alla Capitaneria di Porto di Napoli;

la trasmissione della stessa al Servizio Autonomo Polizia Locale, per le necessarie attività di vigilanza e controllo, e alla Prefettura di Napoli, per le decisioni che intenderà assumere in merito al coordinamento delle Forze di Polizia del territorio;

la trasmissione della stessa al Servizio Web per la pubblicazione sul sito comunale ed al Servizio Tutela del Mare del Comune di Napoli per gli adempimenti relativi alla rimozione della segnaletica e cartellonistica di divieto nonché all'apposizione di segnaletica e idonea cartellonistica per l'osservanza delle prescrizioni adottate.

Il Sindaco Luigi de Magistris

Rlis